

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto con

Il Ministero dello sviluppo economico

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79 (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

VISTA la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante “Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 1872, concernente la composizione dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n.174, concernente il “Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimenti ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici”;

VISTO il decreto 19 ottobre 2012, n. 199, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente il “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017 concernente il Regolamento recante l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di

sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" ed, in particolare, l'articolo 6-bis;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 maggio 2015, n. 5528, concernente l'istituzione dell'Elenco dei portatori di interessi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. del 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, reg.ne prev. n. 2303, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. del 28 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 21 novembre 2016 al n. 2781, con il quale è stato conferito all'Avv. Mario Fiorentino l'incarico di livello generale di Direttore Generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto interministeriale 31 marzo 2017 n. 72 recante "Disposizioni concernenti l'istituzione e l'individuazione delle sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 (Serie generale);

VISTO in particolare l'art. 4 del Decreto interministeriale n. 72 del 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.7 del Decreto interministeriale sopracitato, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi, sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle C.U.N. istituite ai sensi dell'art.4 comma 1;

TENUTO CONTO che le C.U.N., ai sensi dell'art. 3 del Decreto interministeriale sopracitato, hanno il compito di formulare la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici a livello nazionale, che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni per il calcolo delle rappresentanze, fornite ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativi ai dati forniti dalle organizzazioni professionali e/o categoria interessate, ai fini della individuazione delle deleghe e della rispettiva rappresentatività;

TENUTO CONTO degli esiti del Tavolo di filiera riunitosi il giorno 5 dicembre 2017 presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

DECRETANO

Articolo I

Istituzione della C.U.N. dei Grasso e degli Strutti

1. Su richiesta del tavolo di filiera zootecnica – settore suinicolo è istituita la Commissione Unica nazionale (C.U.N.) del Grasso e degli Strutti di seguito denominata "C.U.N. Grasso e Strutti".

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto interministeriale n. 72 del 2017, il presente decreto, definisce la composizione, la sede di svolgimento delle riunioni e le categorie di prodotto oggetto di intervento.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto interministeriale n. 72 del 2017, il Regolamento di funzionamento della C.U.N. Grasso e Strutti definisce:
 - a) il funzionamento della C.U.N. Grasso e Strutti;
 - b) il giorno e la periodicità della riunione;
 - c) il codice di comportamento dei componenti della C.U.N. Grasso e Strutti;
 - d) il numero di Commissari;
 - e) le regole di variazione dei Commissari, le regole di esclusione e le relative penalità;
 - f) modalità di istituzione e di funzionamento del Comitato dei garanti.
4. Al fine di assicurare l'efficacia e la trasparenza del procedimento di formazione del prezzo indicativo e della relativa tendenza di mercato, nonché di consentire alle parti la valutazione di contributi di soggetti indipendenti, anche in rappresentanza di gruppi di interessi differenti, il Regolamento di funzionamento della C.U.N. Grasso e Strutti prevede la facoltà di designazione di esperti esterni.

Articolo 2

Categoria di prodotto, sede e operatività

1. La C.U.N. Grasso e Strutti ha il compito di formulare, in modo regolamentato e trasparente, i prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato del Grasso e degli Strutti.
2. La sede della C.U.N. Grasso e Strutti è stabilita presso la Borsa Merci di Parma. Le riunioni si tengono ordinariamente presso la sede; in caso di particolari esigenze le riunioni possono essere tenute in altro luogo secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento della C.U.N. Grasso e Strutti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività relative all'organizzazione e al funzionamento della C.U.N. Grasso e Strutti.

Articolo 3

Composizione della C.U.N. Grasso e Strutti e criteri di rappresentatività

1. La C.U.N. Grasso e Strutti è composta, in maniera paritetica dalle due categorie dei venditori e degli acquirenti (di seguito le parti), da:
 - 10 (dieci) Commissari in rappresentanza della parte venditori;
 - 10 (dieci) Commissari in rappresentanza della parte acquirenti.
2. Ai sensi del comma 1 art. 5 del Decreto interministeriale n. 72 del 2017, le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria designano un numero massimo di Commissari proporzionale al quantitativo di prodotto rappresentato dai propri associati secondo la seguente tabella:

Percentuale di rappresentatività	Criterio di assegnazione del numero di Commissari
$\geq 10\%$	1 (uno) Commissario al raggiungimento di ogni decina di punti percentuali;
$< 10\%$	ordinando per ordine decrescente di percentuale, 1 (uno) Commissario sino ad esaurimento secondo la graduatoria tra quelli con una percentuale uguale o maggiore al 3%.

Nel caso in cui i criteri sopra individuati non consentano l'attribuzione della totalità del numero dei Commissari, la disponibilità residua verrà assegnata all'organizzazione professionale o all'associazione di categoria, tra quelle che hanno designato il minor numero di Commissari e posseggono almeno il 10% (dieci per cento) di rappresentatività, che possieda la maggiore percentuale di prodotto rappresentato dai propri associati. Tale criterio va ripetuto ricorsivamente fino all'assegnazione di tutti i Commissari.

Articolo 4

Durata della carica, decadenza e sostituzione dei Commissari

1. I Commissari restano in carica per 3 (tre) anni. Entro 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza dei Commissari la Segreteria provvede all'inoltro via e-mail alle organizzazioni professionali e alle associazioni di categoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al quantitativo compravenduto dai singoli associati e del modulo di raccolta delle deleghe riepilogativo sui quantitativi totali degli associati, che dovranno essere inviati alla Segreteria, debitamente compilati, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di invio. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi della Segreteria, procede all'analisi dei dati comunicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, e comunica alle organizzazioni professionali e alle associazioni di categoria il numero massimo di Commissari che possono da queste ultime essere designati. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria devono procedere alla designazione, comunicando tutti i riferimenti del Commissario alla Segreteria. Nel caso di mancata designazione o designazione parziale entro il termine sopra indicato, le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria decadono dalla relativa facoltà di designare che viene attribuita alle restanti organizzazioni professionali e associazioni di categoria secondo il criterio di cui al precedente articolo 3.
2. Ciascuna organizzazione professionale o associazione di categoria può procedere in ogni momento alla sostituzione dei Commissari di propria nomina previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite della Segreteria. La Segreteria comunica l'avvenuta sostituzione a tutti i Commissari e alle organizzazioni e associazioni rappresentate.

Articolo 5

Regolamento di funzionamento della C.U.N. Grasso e Strutti

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto interministeriale n. 72 del 2017, è approvato il *Regolamento di funzionamento* della C.U.N. Grasso e Strutti, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

Sospensione della formulazione della tendenza di mercato e dei prezzi della C.U.N. Grasso e Strutti

1. In caso di eventi idonei a turbare il regolare andamento della riunione e la corretta e trasparente formulazione dei prezzi indicativi e della tendenza di mercato, il Segretario della Commissione ha facoltà di sospendere le formulazioni stesse provvedendo ad informare immediatamente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposita relazione scritta. Restano ferme le sanzioni nei confronti dei singoli Commissari, nei casi previsti dall'art. 5 del Regolamento di funzionamento della C.U.N. Grasso e Strutti.

Articolo 7

Sospensione delle autonome rilevazioni nelle borse merci, sale di contrattazione e commissioni prezzi

1. Le borse merci, le sale di contrattazioni e/o le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto delle attività della C.U.N. Grasso e Strutti a partire dalla prima riunione di insediamento della stessa C.U.N. Grasso e Strutti.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto direttoriale entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

Per il Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Fiorentino